Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Sabato, 28 febbraio | Numero 49

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 167 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È stabilita una tassa di bollo sul prezzo di vendita o di consumo fra commercianti ed acquirenti o consumatori di merci, derrate, somministrazioni ed oggetti qualsiansi considerati di lusso, il cui prezzo non sia inferiore a L. 5.

La tassa si applica secondo la scala seguente:

Vendite da L. 5 a L. 30: per ogni lira o frazione di lira, L. 0,10;

Vendite da oltre L. 30 a L. 100: per ogni 5 lire o frazione di 5 lire, L. 0,50.

Vendite da oltre L. 100 fino a L. 1000: per ogni 10 lire o frazione di 10 lire, L. 1.

Vendite da oltre L. 1000 fino a L. 5000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, L. 5.

Vendite superiori a L. 5000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, L. 10.

Sono considerate di lusso le merci, derrate, somministrazioni ed oggetti descritti nell'annesso elenco.

L'elenco può essere modificato con decreto del ministro delle finanze.

Art. 2.

La tassa è a carico dell'acquirente o consumatore, e deve essere soddisfatta all'atto dell'acquisto se anche il pagamento del prezzo non sia contemporaneo, o la contrattazione della merce sia avvenuta anteriormente al presente decreto.

Questa tassa è dovuta anche sugli oggetti di lusso importati dall'estero, sia pure a mezzo di pacchi postali, quando siano diretti a privati consumatori, e verrà riscossa con le modalità che saranno stabilite con decreto del ministro delle finanze.

La tassa non è dovuta per le merci di lusso importate direttamente dai negozianti e dagli industriali che trattano l'articolo.

La tassa non è del pari dovuta sugli oggetti di lusso che vengano esportati dal Regno direttamente dai negozianti e fabbricanti quando il valore degli oggetti superi L. 1000.

Art. 3.

La tassa si riscuote mediante speciali marche da bollo doppie da applicarsi a cura del venditore.

Questi ha l'obbligo di tenere un libretto di scontrini a madre e figlia, numerato progressivamente, nel quale deve inscrivere immediatamente tutte le vendite soggette a tassa da lui eseguite, indicando distintamente la merce, il prezzo pattuito e la tassa corrispondente.

Per le merci spedite le dette indicazioni devono apporsi nella fattura e sul duplo della fattura o sulla prima nota.

Le marche da bollo doppie devono essere applicate in modo che la marca con l'effige sovrana aderisca alla bolletta figlia e l'altra alla bolletta madre dello scontrino di vendita; nel caso di fattura la marca con l'effige sovrana deve apporsi sull'esemplare della fattura spedita, e l'altra sul duplo della fattura o sulla prima nota.

L'annullamento delle marche deve farsi mediante perforazione nei modi da stabilirsi col regolamento; transitoriamente mediante scritturazione od impressione della data in guisa che questa attraversi le due sezioni della marca.

Art. 4.

Lo scontrino deve sempre essere rilasciato al compratore e può tener luogo di ricevuta. Se il compratore non ritira personalmente la merce, lo scontrino deve accompagnare la merce quando esce dal magazzino di vendita.

Per le merci spedite vale il disposto del terzo comma dell'art 3.

Il commerciante è tenuto a conservare le matrici dei libretti di scontrini, i dupli delle fatture ed i libri per le prime note per un anno almeno e ad esibirli ad ogni richiesta ai funzionari ed agenti indicati all'art. 20.

Art. 5.

Per la vendita di oggetti di lusso d'importo superiore a L. 6000 la tassa di bollo deve essere versata all'ufficio del registro del distretto mediante banco-giro postale (servizio dei conti correnti ed assegni postali) emesso a favore dell'ufficio stesso e da spedirsi non più tardi del giorno non festivo successivo a quello della vendita, segnando sulla matrice e sulla figlia dello scontrino le caratteristiche del banco giro spedito in pagamento della tassa di bollo dovuta. Sul banco-giro devono essere indicati gli estremi della vendita.

In caso di ritardo si incorre nella sovrattassa del 12 0[0.

Gli esercenti alberghi o pensioni hanno l'obbligo di presentare all'ufficio del registro la denuncia delle persone alloggiate nell'albergo che vi esercitano il commercio di oggetti classificati di lusso, dei gioielli e degli oggetti preziosi, o che vi tengano esposizioni degli oggetti stessi.

La denuncia indicante il genere del commercio esercitato deve essere presentata non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo del commerciante.

In caso di ritardo o di omessa denunzia l'esercente l'albergo o pensione incorre nella pena pecuniaria di lire cinquecento.

Art. 6.

L'art. 1 della tariffa speciale allegato *B* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, con le varianti di che all'articolo unico del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1134, è modificato come segue:

Note e conti di ristorante, trattorie, caffè, ed altri esercizi pubblici:

A) Se trattasi di ristoranti o trattorie qualificate di lusso o extra:

fino a L. 10 a persona, tassa L. 0,10

oltre L. 10 fino a L. 20 a persona, in più, tassa L. 1

oltre L. 20 a persona: in più, per ogni 5 lire o frazione di 5 lire, tassa L. 0,50

B) Se trattasi di ristoranti o trattorie assegnati alla 1ª categoria:

fino a L. 10 a persona, tassa L. 0,10

oltre L. 10 fino al L. 20 a persona, in più, tassa L. 0,60

oltre L. 20 a persona: in più, per ogni 5 lire o frazione di 5 lire, tassa L. 0,50.

C) Se trattasi di ristoranti o trattorie assegnati alla 2ª categoria:

fino a L. 10 a persona, tassa L. 0,10

oltre L. 10 fino a L. 15 a persona, in più, tassa L. 0,40

oltre L. 15 a persona: in più, per ogni 5 lire o frazione di 5 lire, tassa L. 0,50.

D) Se trattasi di ristoranti o trattorie assegnati alla 3ª categoria:

fino a L. 10 a persona, tassa L. 0,10

oltre L. 10 fino a L. 15 a persona, in più, tassa L. 0,30

oltre L. 15 a persona: in più, per ogni 5 lire o frazione di 5 lire, tassa L. 0,50.

E) Per gli altri ristoranti o trattorie, per i caffè ed i circoli (club), per le osterie ed ogni altro esercizio pubblico:

1° quando il conto sia emesso in un Comune di popolazione superiore a 25000 abitanti tassa L. 0,10;

2° negli altri Comuni, tassa L. 0,05.

Le vetture-ristorante dei treni ferroviari sono parificate agli esercizi di cui alla lettera *A*) se facenti parte di treni celeri (di lusso) ed agli esercizi di cui alla lettera *B*) negli altri casi.

Le tasse di cui alle lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) devono pagarsi con impiego di marche doppie da apporsi su note o conti a madre e figlia e da annullarsi con la scritturazione o impressione di identica data su ciascuna sezione della marca.

Le tasse anzidette possono anche riscuotersi a mezzo di punzone.

I conti debbono sempre indicare chiaramente il numero delle persone cui si riferiscono.

Per le tasse di che alla lettera *E*) restano ferme le disposizioni degli articoli 81 a 87 del testo unico della legge di bollo.

Art. 7.

All'articolo 44 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, è sostituito il seguente:

Note e conti di alberghi, locande o pensioni.

A) se assegnati alla categoria di lusso:

tassa di L. 0,50 per ogni 5 lire o frazione di 5 lire.

B) se assegnati alla 1ª categoria:

tassa di centesimi 0,30 per ogni 5 lire o frazione di 5 lire.

C) Se assegnati alla 2ª categoria:

tassa di centesimi 20 per ogni 5 lire o frazione di 5 lire.

D) Per gli altri alberghi, locande o pensioni:

fino a L. 5, cent. 5;

quando la somma supera L. 5 e non L. 100, cent. 10;

quando la somma supera L. 100 e non L. 1000, cent. 10 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire;

quando la somma supera L. 1000, cent. 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

Il pagamento delle tasse di che al presente articolo deve farsi esclusivamente con marche doppie da apporsi su note o conti a madre e figlia e da annullarsi con la scritturazione o impressione di identica data su ciascuna sezione della marca.

La tassa di bollo non si applica a quella parte del conto che costituisce semplice rimborso di spesa (riscaldamento, telefono, eventuali sborsi per conto dei clienti).

Le consumazioni fatte nei ristoranti e nei bars degli alberghi quando, anzichè essere iscritte nel conto generale, vengono pagate di volta in volta devono soddisfare la tassa di bollo in conformità del precedente articolo.

Art. 8.

In ogni esercizio nel quale si facciano vendite di merci o consumazioni passibili della tassa di che all'art. 1 deve essere esposto in modo visibile al pubblico un estratto delle presenti disposizioni e del relativo elenco.

Nei ristoranti e nelle trattorie di che alle lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) dell'art. 6 deve in ogni sala essere esposto l'estratto dell'art. 6 per la categoria cui l'esercizio appartiene.

Negli alberghi, locande e pensioni deve essere esposto in ogni camera l'estratto dell'art. 7 per la categoria cui l'esercizio appartiene.

I contravventori sono puniti con una pena pecuniaria di L. 100.

Art. 9

Ogni scambio nel Regno di materie prime, di prodotti e di qualsiasi merce tra industriali, commercianti od esercenti, per causa del loro esercizio industriale o commerciale, quando non sia posto in essere mediante scrittura registrata con la tassa proporzionale di che all'art. 3, lettera *a*), della tariffa sulle tasse di registro, deve risultare da nota, conto, fattura od altro simile documento, scritto in doppio esemplare, ed indicante il prezzo dello scambio.

Può tener luogo del secondo esemplare la registrazione sui libri di prima nota.

Ogni nota, conto o fattura, rilasciata a termini del primo comma, anche se mancante di sottoscrizione, è soggetta alla tassa di bollo di centesimi 30 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire.

La tassa è a carico della parte debitrice e si riscuote mediante marche da bollo doppie da applicarsi a cura della parte creditrice, per metà sulla fattura, conto o nota inviata al debitore e per metà sul duplo che egli deve trattenere presso di sè o sul libro di prima nota.

L'annullamento delle marche deve avvenire con la scritturazione od impressione di identica data su ciascuna sezione della marca nei due esemplari.

La tassa di bollo di centesimi 30 per 100 lire è comprensiva di quella stabilita dall'art. 7 della tariffa generale allegato *A* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135.

Sono esenti dalla tassa di centesimi 30 per ogni 100 lire gli scambi:

a) di prodotti alimentari di prima necessità e cioè: cereali, pane, pasta, farine, uova, latte, erbaggi, frutta, carne e pesce freschi ed in scatole, salumerie, formaggi, latticini, olio, lardo, grassi alimentari e aceto non in bottiglie;

b) di combustibili, di sapone da bucato, liscive e assimilati;

c) di merci soggette alla applicazione del bollo per la imposta sulla produzione di che ai RR. decreti 24 novembre 1919, n. 2165 e 8 gennaio 1920, n. 8;

d) di generi di monopolio dello Stato.

Art. 10.

Le note, conti e fatture di che all'articolo precedente devono essere conservate, tanto da chi le ha spedite, come da chi le ha ricevute, per un periodo di almeno un anno ed esibite ad ogni richiesta dei funzionari della finanza.

Art. 11.

All'art. 6 della tariffa speciale allegato *B* al testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, è sostituito il seguente:

A) Vendite al pubblico di vasellame, posaterie ed oggetti di argento, compresi gli orologi, quando il prezzo supera L. 25:

per ogni 100 lire del prezzo di vendita tassa, L. 10.

B) Vendite al pubblico di gemme, perle, gioielli, vasellame e posaterie d'oro, e di ogni altro oggetto confezionato con metalli preziosi, compresi gli orologi, quando il prezzo supera L. 25:

per ogni 100 lire del prezzo di vendita tassa: L. 15.

Il limite di esenzione stabilito dalla lettera *B*) dell'art. 124 del testo unico predetto è elevato a L. 25.

Questa tassa è comprensiva di quella di bollo per le ricevute o quietanze ordinarie, note, conti o fatture di che al seguente articolo 13.

Art. 12.

Il limite di esenzione di centesimi 20, indicato nel secondo comma dell'art. 17 del testo unico delle leggi di bollo e dall'art. 5 della tariffa speciale allegato *B* al detto testo unico, relativo al bollo sulle profumerie e specialità medicinali, è elevato a centesimi 30.

Art. 13.

Le tasse di bollo qui appresso specificate, contemplate dagli articoli 43, 45, 46, 49 e 51 della tariffa generale allegato *A* al testo unico di legge 6 gennaio 1918, n. 135, con le varianti di che all'articolo unico del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1134, sono modificate come segue:

Art. 43. — Quietanze degli stipendi degli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni e quietanze rilasciate dai conservatori delle ipoteche e dai ricevitori del registro:

quando la somma supera L. 5 e non L. 100, cent. 10;

quando la somma supera L. 100 e non L. 400, cent. 20;

quando la somma supera L. 400, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 5.

Articoli 43-*bis* e 45. — Ricevute o quietanze ordinarie, note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione, escluse quelle di che all'art. 9 del presente decreto; scontrini distribuiti da apparecchi o registratori automatici in luogo della fattura quietanzata:

quando la somma supera L. 5 e non L. 10, cent. 5;

quando la somma supera L. 10 e non L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 10;

quando la somma supera L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 20.

Art. 46. — Ricevute o quietanze ordinarie rilasciate da Società anonime od in accomandita per azioni, o da Società o Compagnie di assicurazione, quando non siano apposte su note, conti e fatture, escluse quelle di che all'art. 9 del presente decreto:

per qualsiasi somma non superiore a L. 100, cent. 10;

quando la somma supera L. 100 e non L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 10;

quando la somma supera L. 1000, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 20.

Art. 49. — Bollette o quietanze di pagamento di dazi di consumo, tenuti in economia od appaltati, e bollette o quietanze di pagamento di tributi diretti dovuti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio:

per somma inferiore a L. 1, cent. 2;

per somma da L. 1 a L. 10, cent. 5;

quando la somma supera L. 10 e non L. 100, cent. 10;

quando la somma supera L. 100 e non L. 400, cent. 20;

quando la somma supera L. 400, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 5.

Art. 51. — Bollette per quietanze non ordinarie (che non si riferiscono a pagamento di dazi o tributi diretti) rilasciate per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni ed enti morali, quando sono staccate da registri a madre e figlia o rilasciate sopra moduli a stampa:

per qualsiasi somma non superiore a L. 100, cent. 10;

quando la somma supera L. 100 e non L. 400, cent. 20;

quando la somma supera L. 400, per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, cent. 5.

Art. 14.

Ogni contravvenzione alle disposizioni dei precedenti articoli 1 a 8, è punita a carico dei contravventori con le seguenti pene pecuniarie:

1° di 10 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 500, per ciascuna delle vendite di oggetti qualificati di lusso di cui si sia omessa la iscrizione sul libretto a scontrini al momento della vendita;

2° di 20 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 100, per ciascuna di dette vendite per cui siasi iscritto sul libretto a scontrini un prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito;

3° di L. 1000 per la mancanza del libretto a scontrini o per il rifiuto ad esibirlo, indipendentemente dalle pene pecuniarie di cui ai nn. 1 e 2;

4° per ogni conto fatto o rilasciato senza bollo o con bollo insufficiente o con falsa indicazione del numero delle persone; o suddiviso ad arte per eludere la tassa:

a) dagli esercizi di cui alle lettere *A*) e *B*) degli articoli 6 e 7: 10 volte la tassa col minimo di L. 100;

b) dagli esercizi di cui alle lettere *C*) e *D*) degli articoli 6 e 7: 10 volte la tassa col minimo di L. 50;

5° di L. 50 per ogni altra infrazione.

Le contravvenzioni vengono accertate mediante processo verbale con le norme stabilite dagli articoli 62 e 65 del testo unico delle leggi sul bollo.

Art. 15.

Ogni contravvenzione alle disposizioni dell'art. 9 del presente decreto è punita con le seguenti pene pecuniarie:

1° di 20 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 50, per ciascuno scambio fatto senza documento scritto o con documento senza bollo o insufficientemente bollato;

2° di 40 volte la tassa dovuta, col minimo di L. 100, per ciascuno scambio in occasione del quale sia stato rilasciato un documento recante una indicazione di prezzo inferiore a quello riscosso o pattuito;

3° di L. 100 per ogni documento non conservato nei modi e termini stabiliti con l'art. 10.

Art. 16.

La responsabilità per le contravvenzioni al disposto degli articoli 1, 6, 7, 9 ed 11 del presente decreto è solidale fra chi acquista la merce e ritira lo scontrino, o chi paga il conto o nota, e il commerciante, o l'esercente ed i dipendenti da questi che abbiano fatto o rilasciato lo scontrino, il conto o la nota non in conformità alle disposizioni contenute nei detti articoli.

Art. 17.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite per le contravvenzioni al disposto degli articoli 1, 6, 7, 9 e 11 del presente decreto, nel caso in cui a carico del contravventore sia stata accertata e definita in via giudiziaria o in via amministrativa una precedente contravvenzione, l'intendente di finanza, in base al verbale di accertamento della nuova contravvenzione del quale egli riconosca la regolarità, può promuovere la chiusura dell'esercizio per un periodo da 3 a 30 giorni.

Art. 18.

Per le contravvenzioni riguardanti la tassa di bollo stabilita con gli articoli 1, 6, 7, 9 e 11 del presente decreto sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico delle leggi d'imposta sui redditi per la ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, serie 2ª, concernenti la responsabilità solidale del cessionario o successore.

Art. 19.

La definizione delle controversie sulla sussistenza delle contravvenzioni previste dal presente decreto è affidata in primo grado all'intendente di finanza ed in secondo grado al Ministero delle finanze.

Contro le decisioni del Ministero delle finanze non è ammesso ulteriore gravame in via amministrativa o giudiziaria tranne il ricorso alla Corte di cassazione di Roma per violazione o falsa applicazione della legge (art. 517 del Codice di procedura civile) ed alle sezioni unite della Corte di cassazione medesima per incompetenza o eccesso di potere (art. 3 legge 31 marzo 1877, n. 3761).

Art. 20.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della R. guardia di finanza hanno facoltà di accedere nei negozi ed esercizi in cui hanno luogo le vendite e le somministrazioni contemplate nei precedenti articoli 1, 6, 7 e 9 e di procedere all'esame delle prime note, matrici, scontrini, copie delle fatture spedite, nonchè delle fatture ricevute.

Art. 21.

Sono competenti all'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto, i funzionari e gli agenti di cui all'art. 131 della legge di bollo.

Agli scopritori delle contravvenzioni spetta la compartecipazione al terzo delle pene pecuniarie riscosse, giusta l'ultimo comma dell'art. 131 del testo unico della legge di bollo.

Art. 22.

Agli industriali, commercianti ed esercenti è attribuito l'aggio del 3 per cento sull'importo delle marche da bollo doppie che essi prelevano direttamente dall'ufficio del registro della loro residenza, sempre che tale importo non sia volta per volta inferiore a L. 100.

Per i conti e note di che all'art. 6 che vengono sottoposti a tassa mediante punzone è accordata la riduzione del 10 0/0 sull'importo della tassa.

In tale senso resta modificata la nota dell'art. 1 della tariffa speciale allegato *B* al testo unico delle leggi di bollo.

Art. 23.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge di bollo, testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, in quanto non siano incompatibili col presente decreto.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'allegato *B* al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, quelle del R. decreto 8 gennaio 1920, n. 3, ed ogni altra contraria disposizione.

Art. 24.

Le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 entreranno in vigore nel giorno 1° aprile 1920, le altre nel giorno che sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Art. 25.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad impartire le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

ELENCO degli oggetti e somministrazioni qualificate di lusso.

(*Allegato al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167*).

Tabella A.

Oggetti e somministrazioni soggetti alla tassa, qualunque ne sia il prezzo, eccetto il minimo di cui all'art. 1 del R. decreto.

Abiti da sport e amazzoni.

Aeroplani, idroplani, loro parti ed accessori speciali eccettuati quelli per i servizi pubblici.

Alabastro e suoi lavori.

Ambra e suoi lavori.

Amache.

Animali: cani e uccelli; cavalli, esclusi i cavalli degli ufficiali per servizio militare, e quelli da lavoro e i per servizi pubblici.

Animali imbalsamati o impagliati a scopo di ornamento di casa o di persona.

Antichità e oggetti per collezione.

Apparecchi da fotografia, obbiettivi, lastre, pellicole fotografiche ed ogni altro accessorio.

Articoli per cinematografi e pellicole vergini.

Articoli da manicure.

Ascensori, escluso l'impianto.

Automobili per trasporto di persone, loro chassis, carrozzerie ed accessori speciali, escluse le auto-ambulanze e gli automobili per servizi autorizzati dallo Stato e da altri enti pubblici.

Avorio e suoi lavori.

Bardature per cavalli da sella e da tiro, esclusi quelli da lavoro e per servizi pubblici.

Biancheria di lino o di seta da corpo, da tavola e da letto.

Bigliardi ed accessori.

Binocoli, occhialini.

Brillanti chimici.

Bronzi e ferrerie artistiche.

Candelabri, esclusi quelli per uso di culto.

Cannocchiali.

Canotti e battelli da svago, a vela ed a motore.
Caramelle dolci, escluse le pastiglie di gomma cosiddette medicinali.
Carrozze da passeggio e da viaggio.
Casse forti per uso privato.
Caviale e selvaggina in scatole.
Cioccolata, esclusa quella in tavolette ed in polvere.
Cortinaggi e cortine per porte, finestre e letti, escluse le zanzariere.
Curiosità, oggetti d'arte e di collezione, autografi.
Dipinti, acquarelli, pastelli, disegni, miniature.
Dolci, confetti e fondants, esclusi i pasticcini.
Fanali e fanalotti da palazzo e da vettura.
Fazzoletti di lino e di seta.
Finimenti per cavalli, da sella e da tiro, esclusi quelli da lavoro e per servizi pubblici.
Fotografie di grandezza superiore al formato gabinetto.
Frutta candite o in composta con zucchero o con sciroppo.
Fucili da caccia, articoli da caccia e da armeria.
Fuochi artificiali.
Ghiacciaie per casa.
Grammofoni, fonografi, dischi ed accessori.
Incisioni e intagli in pietre dure non preziose, ed in altre materie come: rame, ottone, ebano, avorio, ecc. ecc.
Invetriate a colori, vetri dipinti e decorati.
Lavori in fiori naturali, escluse le corone mortuarie.
Lavori in mosaico.
Lavori in schiuma di mare.
Lincrusta e linoleum.
Livree.
Marmi artistici.
Medaglie o monete per collezione.
Mobili di noce, mogano, palissandro od altro legno fino, esclusi quelli costituiti di legno comune o semplicemente impiallacciati di legno fino.
Mobili di giunco, midollo, bambù e malacca.
Mobili in ottone.
Motociclette, sidecars e simili.
Mosaici.
Nichelio in arredi e vasellame.
Organi ed organetti.
Ornamenti in piuma.
Pavimenti di legno, parquets; esclusi quelli costituiti di legno di un solo colore, riuniti in striscie rettilinee od a spina-pesce senza disegni o riquadrature, non computato l'impianto.
Pelli di ornamento.
Pelliccerie, escluse quelle confezionate.
Perle imitate, perle romane.
Pianoforti, piani meccanici, armoniums.
Piante da serra e da appartamento.
Piume e penne da ornamento.
Rivoltelle, pistole e bastoni animati.
Salse aromatizzate di carne, di pesce o di vegetali per condimento, in scatole, bottiglie e barattoli chiusi, con esclusione della salsa di pomodoro.
Sciroppi in bottiglie ed altri recipienti chiusi.
Sellerie per cavalli, escluse quelle da lavoro o per servizi pubblici.
Strumenti da giuoco e da sport; strumenti da pesca, esclusi quelli per uso industriale.
Strumenti musicali.
Stucchi d'arte e di ornamento.
Tappeti di legno.
Tartaruga e suoi lavori.
Tartufi e pasticci non dolci.
Termosifoni e accessori, escluso l'impianto.
The in pacchetti o scatole.
Thermos e recipienti simili.
Torrone.
Ventilatori da camera.
Vetture a quattro e due ruote, escluse quelle per lavoro e per servizi di piazza.

Tabella B.

Oggetti e somministrazioni sottoposti alla tas a quando il prezzo di vendita supera quello indicato.

Abiti completi, mantelli e soprabiti, fatti e su misura, per bambini, per uomo e per donne, quando il prezzo supera rispettivamente lire 120, 450, 600.
Accessori e parti di vestito venduti separatamente per bambini, per uomo e per donna, quando il prezzo supera rispettivamente lire 50, 150, 200.
Almanacchi e calendari, quando il prezzo supera lire 10.
Arazzerie e tele dipinte a mano di prezzo superiore a lire 100.
Argenteria Cristophle e altri articoli in metallo bianco, a paka e packfong, quando il prezzo supera lire 10 il pezzo.
Articoli per illuminazione privata, quando il prezzo supera lire 50 il pezzo: escluse le lampadine.
Articoli per riscaldamento elettrico (bollitori, fornelli e stufe) di prezzo superiore a lire 40.
Articoli orientali di prezzo superiore a lire 10.
Articoli di moda e fantasia e articoli così detti di Parigi, quando il prezzo supera lire 20.
Articoli per fumatori, quando il prezzo supera L. 20.
Astucci e albums di prezzo superiore a L. 30.
Bastoni e scudisci di prezzo superiore a L. 20.
Bauli ricoperti di tela e di pelle, o comunque di prezzo superiore a L. 100.
Berretti, esclusi i berretti militari, di prezzo superiore a L. 15.
Bomboniere e articoli affini di prezzo superiore a L. 10.
Borse e borsette da signora di prezzo superiore a L. 30.
Bottoni, quando il prezzo supera le L. 10 la mezza dozzina.
Busti, cinture e cinghie, di prezzo superiore a L. 40.
Caloriferi e stufe, quando il prezzo supera L. 150.
Calzature di prezzo superiore a L. 100.
Calze e calzini di filo o cotone, quando il prezzo supe a rispettivamente L. 15 e L. 10.
Calze e calzini di lana, quando il prezzo supera rispettivamente L. 20 e L. 15.
Calze e calzini di seta o misti con seta, quando il prezzo supera rispettivamente L. 25 e L. 20.
Candelabri per uso di culto, di prezzo superiore a L. 60.
Cappelli per uomo e per donna, di prezzo superiore rispettivamente a L. 35 e L. 60.
Carrozzette per bambini di prezzo superiore a L. 100.
Carte da parati di prezzo superiore a L. 5 il rotolo.
Carta da lettere fine di prezzo superiore a L. 5 la scatola.
Ceramiche e porcellane da tavola, da toeletta, da the o caffè, quando il prezzo supera L. 10 il pezzo.
Chincaglie e articoli di bazar, quando il prezzo supera L. 10 il pezzo.
Confezioni e mode come camiciette, golfs, sottovesti, spolverini e simili, quando il prezzo sia superiore a L. 100.
Conterie quando il prezzo sia superiore a L. 10 il pezzo.
Coperte, copripiedi e piumini, di prezzo rispettivamente superiore a L. 100 e L. 50 a persona.
Coperte da viaggio (plaids) di prezzo superiore a L. 75.
Copriletti di prezzo superiore a L. 50 a persona.
Cornici di prezzo superiore a L. 20.
Corone mortuarie di prezzo superiore a L. 60.
Cravatte e sciarpe di prezzo rispettivamente superiore a L. 10 e L. 40.

Cristallerie quando il prezzo supera L. 20 il pezzo, esclusi i cristalli in lastre non molati.

Fiori artificiali o sterilizzati di prezzo superiore a L. 10.

Francobolli per collezione di prezzo superiore a L. 3.

Gioiellerie di imitazione o placcate, o in materie non preziose, di prezzo superiore a L. 30.

Giuocattoli di prezzo superiore a L. 15.

Guanti di filo, di cotone e di lana, quando il prezzo supera L. 8 il paio.

Guanti di pelle, di seta o misti con seta, quando il prezzo supera L. 15 il paio.

Impermeabili quando il prezzo supera L. 250, esclusi quelli di semplice tela gommata.

Incisioni, stampe, riproduzioni artistiche di prezzo superiore a L. 30.

Lampade e lampadari di prezzo superiore a L. 50 il pezzo.

Lavori in lava quando il prezzo supera L. 15.

Lavori in pelle o pergamena di prezzo superiore a L. 25.

Maglierie e sciallerie di prezzo superiore a L. 25 il pezzo se di cotone, L. 40 se di lana, L. 50 se di seta.

Maioliche artistiche quando il prezzo supera L. 15 il pezzo.

Marocchinerie di prezzo superiore a L. 25.

Mobili imbottiti ricoperti in pelle, damasco, broccato, velluto o altro tessuto di prezzo superiore a L. 100.

Necessaires da viaggio e da toletta, di prezzo superiore a L. 100

Oggetti di cancelleria fini, quando il prezzo supera L. 15.

Ombrellini da signora, di prezzo superiore a L. 40.

Orologi a pendolo da muro e orologi da viaggio, di prezzo superiore a L. 50; e orologi tascabili di metallo diverso dall'oro e dall'argento, di prezzo superiore a L. 50.

Pantofole di prezzo superiore a L. 15 il paio.

Parafuochi o paralumi di prezzo superiore a L. 10.

Parapioggia e parasoli di prezzo superiore a L. 40.

Passamani, trecce, galloni, nastri e frange ed altre guarnizioni di cotone, filo, lana, seta e misti con seta, d'argento e d'oro, quando il prezzo supera L. 10 il metro.

Pellicerie confezionate di prezzo superiore a L. 50.

Penne stilografiche di prezzo superiore a L. 25 il pezzo.

Pettini e forcelle di prezzo superiore a L. 10 il pezzo.

Pijama e abiti da casa di prezzo superiore a L. 150.

Pizzi, tulli, merletti e crespi di cotone, di filo, di lana, di seta o misti con seta, quando il prezzo supera L. 5 il metro se di filo, cotone o lana, L. 30 il metro se di seta o misti con seta.

Portabiglietti, portafogli, borsellini per denaro, quando il prezzo supera L. 25.

Quadri, statue e sculture, antichi e moderni, loro copie e riproduzioni in qualsiasi scala e materia, quando il prezzo supera L. 50.

Rilegature di costo superiore a L. 10 a volume.

Ricami di prezzo superiore a L. 30 il pezzo, esclusi quelli a metraggio compresi sotto la voce « Pizzi, tulli, merletti, ecc. ».

Sacchi da viaggio di prezzo superiore a L. 60.

Selvaggina viva o morta di prezzo superiore a L. 10 per animale.

Sopramobili e articoli di fantasia per ammobigliamento di case e di uffici, di prezzo superiore a L. 20.

Specchi di prezzo superiore a L. 20.

Spugne naturali o artificiali di prezzo superiore a L. 15.

Stoffe per mobili di prezzo superiore a L. 30 il metro.

Striscie ricamate di filo, di cotone, di lana, di seta o miste con seta, quando il prezzo supera L. 2 il metro, se di filo, di lana o di cotone, L. 10 al metro, se di seta o miste con seta.

Sveglie di prezzo superiore a L. 25.

Tappeti e stuoie a metraggio, quando il prezzo supera L. 15 il metro.

Tappeti orientali e imitazione; tappeti da tavola di prezzo superiore a L. 50; scendiletti quando il prezzo supera L. 30 il pezzo.

Tappezzerie antiche e moderne in lana o in cotone, tessute a macchina o a mano, di prezzo superiore a L. 25 il metro.

Terrecotte d'arte e di ornamento di prezzo superiore a L. 50.

Tessuti e stoffe di lana o misti per uomo (drapperie), quando il prezzo supera L. 60 il metro;

Tessuti e stoffe di lana o misti per donna (lanerie), di prezzo superiore a L. 40 il metro.

Tessuti di seta, anche se con filamento metallico, di prezzo superiore a L. 40 il metro.

Tessuti di seta a maglia e velluti di seta o misti con seta, di prezzo superiore a L. 50 il metro.

Tessuti misti con seta, anche se con filamento metallico, di prezzo superiore a L. 30 il metro.

Tessuti per parati murali d'ogni specie e trasparenti, di prezzo superiore a L. 20 il metro.

Timbri, sigilli e stemmi, di prezzo superiore a L. 20.

Uccelliere e gabbie di prezzo superiore a L. 10.

Valigerie di prezzo superiore a L. 60.

Velluti di lana e cotone di prezzo rispettivamente superiore a L. 30 e L. 20 il metro.

Velocipedi, macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, quando il prezzo supera L. 400.

Ventagli di prezzo superiore a L. 10.

Vestaglie da camera di prezzo superiore a L. 200.

Vetrerie di prezzo superiore a L. 10 il pezzo, esclusi i vetri in lastre.

Vini in bottiglia od altri recipienti, quando il prezzo supera L. 5 la bottiglia o il litro, in quanto non siano colpiti dalla speciale tassa di bollo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro segretario di Stato per le finanze: TEDESCO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:

N. 98. Regio decreto 22 gennaio 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene modificato l'art 41 del vigente statuto organico del Monte di pietà di Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 146, con cui si istituisce un Comitato consultivo per l'approvvigionamento e la distribuzione dei manufatti per il consumo popolare;

DECRETA:

Art. 1.

Il Comitato di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 146, è costituito:

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, presidente.

Citerni comm. Luigi, direttore dell'Ufficio tecnico.

Spillmann cav. uff. Umberto, ispettore centrale del Ministero del tesoro.

Mylius comm. Giorgio.

Bozzalla comm. Cesare.

Bocca comm. Ferdinando, in rappresentanza dei fabbricanti.

Dugoni on. Enrico.

Nofri on. Quirino.

Pennati rag. Alessandro, in rappresentanza delle organizzazioni di consumo.

Per le attribuzioni di cui all'art. 2, lettera c), del predetto R. decreto sono aggregati al Comitato i signori:

Ghersi Felice — Borri cav. Giuseppe, industriali — Martinelli cav. dott. Giuseppe, capo sezione al Ministero della guerra.

Il dott. cav. Emilio Ciuffa, capo sezione nel Ministero dell'industria, commercio e lavoro, è incaricato delle funzioni di segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 21 febbraio 1920.

Per il ministro: RUINI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visti gli articoli 9 e 11 del regolamento approvato con R. decreto del 10 settembre 1895, n. 625, per l'applicazione della legge 19 luglio 1894, n. 356, che stabilisce le norme dirette ad impedire le frodi nel commercio del burro e disciplina la vendita del burro artificiale;

Visto l'art. 11 della legge 17 luglio 1910, n. 522 e l'art. 7 del relativo regolamento 4 giugno 1911, n. 829, concernenti disposizioni per combattere le frodi nel commercio dei formaggi:

Preso accordo col ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo unico.

Ai laboratori chimici indicati con le rispettive circoscrizioni nell'unito elenco, devono, durante l'anno 1920, essere inviati, per le analisi e gli assaggi, i campioni di burro e di formaggio prelevati: i primi in conformità della legge 19 luglio 1894, n. 356, e relativo regolamento 10 settembre 1895, n. 625; i secondi in conformità della legge 17 luglio 1910, n. 522, e del relativo regolamento 4 giugno 1911, n. 829.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 10 gennaio 1920.

Il ministro: VISOCCHI.

ELENCO e circoscrizioni dei laboratori chimici ai quali si devono spedire, durante l'anno 1920, i campioni di burro e di formaggio, che saranno prelevati i primi in conformità degli articoli 9 e 11 del regolamento approvato con R. decreto addì 10 settembre 1895, n. 625, per l'applicazione della legge 19 luglio 1894, n. 356; i secondi in conformità dell'art. 7 del regolamento 4 giugno 1911, n. 829, per l'applicazione della legge 17 luglio 1910 n. 522.

1. Laboratorio chimico municipale di Cuneo, o quello chimico della R. scuola di viticoltura e di enologia di Alba, per i comuni della provincia di Cuneo.

2. Laboratorio della R. stazione agraria sperimentale di Torino o quello chimico municipale di Torino per i comuni delle provincie di Torino e Alessandria.

3. Laboratorio chimico municipale di Como, per i comuni delle provincie di Como.

4. Laboratorio chimico della R. scuola superiore di agricoltura di Milano o della stazione agraria sperimentale di Milano, o quello chimico municipale di Milano, per i comuni delle provincie di Milano (escluso quelli del circondario di Lodi), di Novara e Sondrio.

5. Laboratorio della R. stazione di caseificio di Lodi, per i comuni del circondario di Lodi (Milano).

6. Laboratorio chimico municipale di Cremona, per i comuni della provincia di Cremona.

7. Laboratorio chimico municipale di Pavia, per i comuni della provincia di Pavia esclusi quelli del circondario di Voghera.

8. Laboratorio di chima agraria presso la R. scuola pratica di agricoltura di Voghera, per i comuni del circondario di Voghera.

9. Laboratorio della R. scuola pratica di agricoltura di Brescia, o quello chimico municipale di Brescia per i comuni della provincia di Brescia.

10. Laboratorio chimico municipale di Bergamo, per i comuni della provincia di Bergamo.

11. Laboratorio chimico municipale di Mantova, per i comuni della provincia di Mantova.

12. Laboratorio chimico municipale di Verona per i comuni della provincia di Verona.

13 Laboratorio chimico municipale di Treviso per i comuni delle provincie di Treviso e Belluno.

14. Laboratorio chimico municipale di Vicenza per i comuni della provincia di Vicenza.

15. Laboratorio chimico municipale di Venezia per i comuni della provincia di Venezia.

16. Laboratorio chimico della R. stazione sperimentale agraria di Udine, per i comuni della provincia di Udine.

17. Laboratorio chimico municipale di Padova per i comuni della provincia di Padova.

18. Laboratorio chimico municipale di Piacenza, per i comuni della provincia di Piacenza.

19. Laboratorio chimico della R. scuola di zootecnia e caseificio di Reggio Emilia o quello chimico municipale di Reggio Emilia per i comuni della provincia di Reggio Emilia.

20. Laboratorio chimico municipale di Genova per i comuni della provincia di Porto Maurizio e per quelli della provincia di Genova eccettuati i circondari di Spezia e di Savona.

21. Laboratorio chimico municipale di Savona per i comuni del circondario di Savona.

22 Laboratorio chimico municipale di Spezia per i comuni del circondario di Spezia e per quelli della provincia di Massa Carrara.

23. Laboratorio chimico agrario provinciale di Parma o quello chimico municipale di Parma per i comuni della provincia di Parma.

24. Laboratorio chimico della R. stazione sperimentale agraria di Modena e quello chimico farmaceutico della R. Università di Modena o quello municipale d'igiene in Modena per i comuni della provincia di Modena.

25. Laboratorio chimico municipale di Bologna per i comuni della provincia di Bologna.

26. Laboratorio chimico municipale di Ferrara per i comuni della provincia di Ferrara e Rovigo.

27. Laboratorio chimico municipale di Faenza per i comuni della provincia di Ravenna.

28. Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì per i comuni della provincia di Forlì.

29. R. laboratorio di chimica agraria in Pesaro per i comuni della provincia di Pesaro.

30. Laboratorio chimico municipale di Ancona per i comuni delle provincie di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno.

31. R. laboratorio di chimica agraria in Perugia o quello municipale di Perugia per i comuni della provincia di Perugia.

32. Laboratorio chimico municipale di Lucca per i comuni della provincia di Lucca.

33. R. Laboratorio di chimica agraria della R. Università di Pisa o quello chimico municipale di Pisa per i comuni della provincia di Pisa.

34. Laboratorio chimico municipale di Firenze o quello chimico della R. scuola di tessitura e tintoria di Prato, in Toscana, per i comuni della provincia di Firenze.

35. Laboratorio consorziale d'igiene in Arezzo per i comuni della provincia di Arezzo.

36. Laboratorio chimico municipale di Livorno per i comuni della provincia di Livorno.

37. Laboratorio di chimica agraria di Siena o quello chimico municipale di Siena per i comuni delle provincie di Siena e Grosseto.

38. Laboratorio consorziale di vigilanza igienica in Aquila per i comuni delle provincie di Aquila, Teramo e Chieti.

39. Laboratorio della R. stazione sperimentale agraria di Roma o quello chimico municipale di Roma per i comuni della provincia di Roma (meno il circondario di Viterbo).

40. Laboratorio chimico municipale di Viterbo per i comuni del circondario di Viterbo

41. Laboratorio della R. scuola di olivicoltura ed oleificio in Bari o quello chimico municipale di Bari per i comuni delle provincie di Bari e Foggia.

42. Laboratorio chimico municipale di Lecce per i comuni della provincia di Lecce.

43. Laboratorio di chimica agraria della R. scuola superiore di agricoltura di Portici o quello chimico municipale di Napoli per i comuni delle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Potenza, Cosenza e Campobasso.

44. Laboratorio chimico della R. scuola di viticoltura ed enologia di Avellino per i comuni delle provincie di Avellino e Benevento.

45. Laboratorio chimico municipale di Messina per i comuni delle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina.

46. Laboratorio della R. stazione agraria sperimentale di Palermo e quello chimico municipale di Palermo per i comuni della provincia di Palermo.

47. Laboratorio chimico municipale di Catania per i comuni della provincia di Catania.

48. Laboratorio chimico municipale di Trapani per i comuni della provincia di Trapani.

49. Laboratorio chimico municipale d'igiene di Girgenti per i comuni della provincia di Girgenti.

50. Laboratorio chimico municipale di Caltanissetta per i comuni della provincia di Caltanissetta.

51. Laboratorio chimico municipale di Siracusa per i comuni della provincia di Siracusa.

52. Laboratorio chimico municipale di Sassari per i comuni della provincia di Sassari.

53. Laboratorio chimico municipale di Cagliari per i comuni della provincia di Cagliari.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 27 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.70	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.40	—

Corso medio dei cambi

del giorno 27 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 129,82 — Londra 62,71 — Svizzera 299,23 — New York 18,60 — Oro 248,03.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 31 ottobre 1919:

Brambilla Ida, ved. Lagorio, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 ottobre 1919.

Con R. decreto del 6 novembre 1919:

Bertotto Tecla, telefonista a L. 1200, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 13 luglio 1919, richiamata in attività di servizio dal 16 ottobre 1919.

Con R. decreto del 16 novembre 1919:

Vicario Cornelia, telefonista a L. 1200, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 ottobre 1919.

D'Ambrosio Lucia, telefonista a L. 1200, collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 ottobre 1919.

Con R. decreto del 20 novembre 1919:

Mandalari Bianca, telefonista a L. 1400, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 1° novembre 1919.

Rolle Rosa, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 27 ottobre 1919.

Con decreto Ministeriale del 24 novembre 1919:

La Noce Angela, nata Meli, telefonista a L. 1200, collocata in aspettativa per motivi di salute dall'11 ottobre 1919.

Napoleoni Ida, nata Guacci, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 10 settembre 1919.

Fortunato Ermelinda, nata Nesi, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 ottobre 1919.

Con R. decreto del 27 novembre 1919:

Baldi Amelia, nata Rocco, telefonista a L. 1400, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 26 ottobre 1919.

Con R. decreto del 30 novembre 1919:

Garrone Bianca, nata Chiavarini, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° dicembre 1919.

Boeri Teresa, nata Giannoli, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, richiamata in attività di servizio dal 16 ottobre 1919, collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 17 ottobre 1919.

Con R. decreto del 12 ottobre 1919:

De Marco Luigia, nata Fiore, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Cosci Valentina, nata Giannessi, telefonista a L. 1400, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Quaglierini Gilda, telefonista a L. 1400, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Giannini Iside, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Sprega Anna, nata Viale, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Pagliaro Stefana, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Bruno Natalina, telefonista a L. 1200, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Rava Maria, telefonista a L. 1200, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Vinelli Mery, nata Chiesa, telefonista a L. 1800, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Fracassi Pia, nata Bellini, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Iezzi Luigia, nata Grassi, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Rava Clementina, telefonista a L. 1200, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Andriolo Stagno Maria, telefonista a L. 1400, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Dal Min Maria, telefonista a L. 1600, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 16 settembre 1919.

Con R. decreto del 18 ottobre 1919:

Bonfigli Maria nata De Innocentiis, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 13 ottobre 1919.

Papa Anna, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 13 ottobre 1919.

Petruccioli Margherita nata Brignardelli, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 13 ottobre 1919.

Pedercini Teresa nata Paresce, telefonista a L. 1400, in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 18 ottobre 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 32).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	744619	371 —	Sesia Alfredo di *Pietro Antonio*, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino	Sesia Alfredo di *Antonio Pietro*, minore, ecc., come contro
»	777637	70 —	Passarella *Carmine* fu Domenico e fu Taranto Giuseppina, minore, sotto la tutela dell'avo Passarella Michele fu Saverio, domiciliato a Tramutola (Potenza)	Passarella *Carmina* fu Domenico, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	63275	55 —	Bonifazi Rosa e *Pacifica* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Gismondi Anna di Costantino, vedova di Bonifazi Giovanni, domiciliati a Treja (Macerata)	Bonifazi Rosa e *Pacifico* fu Giovanni, minori, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 33).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
già 5 0/0 ora 3,50 0/0	113864 634498	15 —	*Revello* Ernesto, Celeste, Margherita e Petronilla fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Pavesio Paolina fu Giovanni Battista, vedova di *Revello* Antonio, dom. in Rivoli (Torino), con usufrutto vitalizio a quest'ultima	*Revelli* Ernesto, Celeste, Margherita e Petronilla fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Pavesio Paolina fu Giovanni Battista, ved. di *Revelli* Antonio, ecc., come contro
Cons. 5 0/0	6083	65 —	*Barrili* Lorenzo fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Rondini Caterina, dom. in Aquila	*Barili*, ecc., come contro
3,50 0/0 Cat. A	31276	59 50	Pisano *Maria Rosaria* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Morcone (Benevento)	Pisano *Rosaria-Filomena* di Giuseppe, minore, ecc., come contro
3,50 0/0	647675	350 —	Vitali *Luigia* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Ghirardini Faustino fu Giovanni, dom. a Brescia	Vitali *Elvira-Adele* fu Giuseppe, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 14 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Stazione agraria sperimentale di Bari

Bando di concorso per il posto di direttore.

È aperto il concorso per il posto di direttore della stazione agraria sperimentale di Bari, con lo stipendio annuo di L. 14.000 e tre aumenti quinquennali di L. 1000 ciascuno, sino a raggiungere un massimo di L. 17.000.

1. Al concorso possono prendere parte tutti coloro che abbiano conseguito almeno la libera docenza per una cattedra di Università o di Istituto equipollente e siano forniti di titoli comprovanti la particolare competenza ed attitudine per il posto da coprire, specialmente nei riguardi della sperimentazione agraria.

2. Il concorso è per titoli. Della Commissione giudicatrice, costituita da cinque membri, farà parte un rappresentante del Ministero di agricoltura ed uno del Consiglio di amministrazione, cui spetta la nomina degli altri membri, scelti fra i professori delle RR. scuole superiori di agricoltura ed il personale direttivo delle RR. stazioni agrarie e speciali. Gli atti della Commissione giudicatrice saranno sottoposti al Consiglio per l'istruzione agraria per l'esame della regolarità di essi (art. 6 del decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 2070).

3. I concorrenti dovranno far pervenire alla presidenza della Stazione la loro domanda, in carta legale da L. 2, non più tardi del 30 aprile 1920, con la indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo o comunque esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, di data non anteriore a quella del presente bando;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*).

Sono ammessi soltanto i lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno alla Stazione dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni, o parti di esse, o qualsiasi altro documento.

4. Il vincitore del concorso è nominato direttore per un periodo di prova della durata di tre anni dalla nomina passati i quali diventerà stabile con esplicito deliberato del Consiglio d'amministrazione e successiva approvazione del Ministero per l'agricoltura. Acquistata la stabilità avrà diritto ad un trattamento di quiescenza da farsi con contratto di assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, sulla base di un premio in ragione del 15 0|0 dello stipendio, di cui 10 0|0 a carico dell'ente e 5 0|0 a carico dell'interessato.

5. Il direttore nominato dovrà assumere servizio entro un mese dalla partecipazione ufficiale che gli sarà fatta subito dopo l'approvazione del Ministero per l'agricoltura. Egli avrà l'obbligo di fissare la sua dimora in Bari e dovrà attenersi alle disposizioni del decreto Luogotenenziale in data 15 dicembre 1918, n. 2070, nonchè a quanto verrà disposto dal Regolamento speciale previsto dal decreto stesso. Non potrà rivestire altre cariche che abbiano carattere continuativo.

Bari, 20 febbraio 1920.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione
Cav. D. A. Spada.

Estratto dal decreto Luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 2070.

Art. 2. — . . . . è istituita in Bari una stazione agraria sperimentale. . . . . Essa ha per iscopo:

a) lo studio scientifico dei problemi immediati dell'agricoltura meridionale, avuto riguardo specialmente alle applicazioni della chimico-fisica e della biologia all'agricoltura;

b) la difesa delle piante coltivate contro i parassiti vegetali e animali;

c) la diffusione di pratici insegnamenti sulle coltivazioni e sulle industrie agrarie che più direttamente interessano le Puglie.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 9 febbraio 1920

Presidenza del vice presidente MELODIA

La seduta è aperta alle ore 15.

TORRIGIANI FILIPPO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. È lieto di dare ottime notizie della salute del presidente del Senato, la quale continua a migliorare.

Oggi ha potuto levarsi di letto e gli ha dato il gradito incarico di ringraziare il Senato degli auguri a lui indirizzati nella precedente seduta. (Vivissime approvazioni).

Anche della salute del senatore Cassuto può dare più liete notizie; il miglioramento è continuo e progressivo.

Legge poi una lettera del senatore Cassuto che ringrazia il Senato per l'interessamento che prende alla sua salute. (Approvazioni).

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Nomina a ministro di Stato del senatore Bonasi.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno Annuncia che con decreto di ieri S. M. il Re ha nominato ministro di Stato il senatore Adeodato Bonasi. (Applausi generali).

PRESIDENTE. Si associa agli applausi del Senato ed aggiunge che il Senato è lieto ed onorato di tale distinzione data a chi è stato ottimo fra i suoi presidenti (Applausi vivissimi).

Svolgimento d'interpellanze.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ricorda che egli aveva preso impegno di partecipare oggi in Senato alla discussione delle due prime interpellanze iscritte all'ordine del giorno.

Egli deve partire stasera chiamato a Londra per importanti questioni da risolvere; ciò non pertanto è al suo posto per rispondere alle interpellanze. Prega solo il Senato di voler contenere la discussione in limiti tali che possa essere esaurita nella presente seduta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la discussione sarà aperta contemporaneamente sulle due interpellanze, aventi lo stesso oggetto.

DI BRAZZA'. Chiede che venga discussa anche la sua domanda d'interpellanza al ministro delle poste e dei telegrafi.

(Non facendosi obiezioni, s'intende così stabilito).

PELLERANO, segretario, legge le domande di interpellanze:

La prima del senatore Calisse al presidente del Consiglio e mi-

nistro dell'interno sui provvedimenti del Governo a riguardo degli scioperi nelle pubbliche Amministrazioni.

La seconda dei senatori De Cupis, Filomusi-Guelfi, Reynaudi, De Novellis ed altri senatori al ministro dell'interno, sui frequenti scioperi che si verificano nelle pubbliche Amministrazioni, e per sapere quali provvedimenti intenda di adottare per assicurare la stabilità dei pubblici servizi.

La terza del senatore di Brazzà al ministro delle poste per sapere:

1° quali misure abbia preso o intenda prendere al più presto contro quegli impiegati già scioperanti, i quali rientrati in servizio, hanno tenuto, in particolar modo verso le signorine non scioperanti, un contegno veramente inqualificabile;

2° se sia vero che egli intenda pagare agli scioperanti le giornate di sciopero, ciò che non farebbe che favorire i futuri scioperi.

CALISSE. Rileva la correlazione tra la politica interna e la politica estera, e crede che la discussione odierna sulla politica interna possa essere un'utile preparazione all'atto che il presidente del Consiglio si reca a compiere all'estero, e che augura sia quello che porti a compimento le gravi questioni che interessano il paese.

È opportuno che in questi momenti di inquietudine, non solo materiale, ma morale, giunga, dal Governo al popolo, una parola che lo rinfranchi e gl'ispiri fiducia specialmente nei momenti in cui le agitazioni raggiungono la più alta espressione.

Parlare di fine di sciopero è lo stesso che parlare di fine di guerra.

E chiede: in conseguenza degli ultimi scioperi ha fatto il Governo quello che poteva, perchè la legge fosse rispettata e il diritto tutelato?

Una volta vi era la formula del non intervento tra capitale e lavoro; ma ora questa formula è sorpassata. Oggi lo sciopero investe lo Stato, prende di mira la vita tutta del paese.

Agli ultimi scioperi è stato dato il pretesto economico, e si è dichiarato che non avevano scopo politico. Il vero è che lo scopo politico è fallito perchè nel popolo si sono avute virtù di resistenza; e da ciò il Governo deve trarre la fermissima convinzione che nel popolo esiste la coscienza che la potestà dello Stato deve essere messa a servizio del diritto, non con la violenza e con la reazione, ma risanando e ricostruendo.

Abbiamo veduto in occasione dei recenti scioperi una contemporaneità di fatti che ne chiarisce molto bene l'origine: la vittoria delle armi bolsceviche oltre i confini della Russia, la ripresa dei movimenti anarchici in Germania, le nuove difficoltà per la composizione della questione adriatica, il caro-viveri che inasprisce le condizioni della vita interna.

Proprio in questa contingenza, accompagnati da minori manifestazioni, sono scoppiati gli scioperi postelegrafonico e ferroviario che hanno contribuito ancor più a mettere in subbuglio il paese.

Non pare che questa contemporaneità sia puramente casuale. Alla Camera elettiva, e in una rivista socialista, si è detto apertamente che era giunto il momento di togliere il potere a coloro che non hanno saputo far la guerra e ora non sanno far la pace.

Non erano così tristi le condizioni degli scioperanti da indurli all'atto che essi hanno compiuto, e non potevano essi sperare che dallo sciopero le loro condizioni fossero migliorate: eran guidati dunque non da una ragione economica, ma da una ragione politica. Per fortuna tra il popolo stesso si sono manifestate delle forze che hanno impedito il compiersi di questo progetto; ma, per poter fare qualche conto di queste forze bisogna dare al popolo quel che richiede, vale a dire una politica netta, chiara, diretta, che da molti anni manca, ed in sua vece ha avuto vigore una politica fatta tutta di transazioni e buona tutta al più per tirare innanzi di giorno in giorno.

Le forze vive esistenti nella società non trovando nel Governo il centro sostenitore, lo hanno cercato nelle proprie organizzazioni, e hanno finito col contrapporsi nettamente al Governo stesso.

Mentre lo Stato veniva assottigliando la sua figura politica, si veniva addossando un peso di amministrazioni nuove, che gli rendevano difficile il suo compito principale e mutavano la natura e le abilità specifiche dei suoi dipendenti diretti.

Questi ne approfittavano per trattare lo Stato come un qualsiasi datore di lavoro, gli si mettevano contro per trattare i propri interessi, facevano della lotta di classe, giungevano sino allo sciopero, non curando se ne derivava un danno per la società, anzi giovandosene come di un'arma o di un atto di coercizione.

Una rivista socialista recentemente dimostrava che i ferrovieri hanno ottenuto sui loro stipendi un aumento del 150 per cento. A nessun'altra classe lo Stato ha dato tanti benefici; eppure non ha soddisfatto i ferrovieri perchè tutte le concessioni statali sono state parziali, slegate, senza organicità.

Quando nel 1905 lo Stato assunse l'esercizio delle ferrovie, in un momento in cui uno sciopero gravemente turbava il paese, si disse che in primo luogo si sarebbe sistemato il personale e, togliendo le cause del malcontento, si sarebbe migliorato il servizio; in secondo luogo si sarebbe fatto il beneficio dello Stato giovando alla sua finanza e quello del pubblico diminuendo le tariffe.

Nessuno di questi risultati è stato raggiunto; i 25 milioni, che allora gravavano sul bilancio dello Stato, oggi sono divenuti 5 o 600 e il personale, invece di acquietarsi, entrò quel giorno nella via delle minacce e delle imposizioni.

Il tempo di guerra poteva essere utile per preparare il dopoguerra; invece non si è fatto nulla di tutto ciò. S'è continuato il sistema delle concessioni, ma non si è riusciti a scongiurare lo sciopero, il quale ha avuto solo lo scopo di raggiungere una migliore organizzazione economica e giuridica, per mezzo della quale la classe ferroviaria intendeva di avviarsi a nuove conquiste.

Per migliorare le nostre condizioni nazionali, occorre accortezza e fermezza di Governo, collaborazione materiale e morale da parte del popolo; ma questi l'accorderà solo se avrà fiducia nel Governo.

L'oratore riconosce che l'attuale Gabinetto subisce le conseguenze degli atti compiuti dai suoi predecessori; tuttavia vorrebbe che esso adoperasse maggior fermezza nell'impedire che la legge sia violata e nel non permettere che essa sia impunemente trasgredita. Quando il popolo vede che si è lesa la dignità dello Stato e di chi lo rappresenta, senza che segua immediatamente la pena, finisce col perdere ogni rispetto nella legge e ogni fiducia nei suoi reggitori.

Su questo punto egli richiama l'attenzione del presidente del Consiglio e domanda se almeno nell'occasione degli ultimi scioperi, il ministro abbia osservato rigidamente la legge.

Nella legge del 1905 sulle ferrovie, all'art 18 è detto che sono considerati dimissionari e saranno perciò destituiti coloro che abbandonassero il servizio o compissero atti diretti a rendere il materiale inservibile.

L'art. 56 della legge del 1907 stabilisce il licenziamento per presunto abbandono d'ufficio.

Sta di fatte che nello sciopero del 1907 solo un piccolo numero degli scioperanti subì questa sanzione; in quello del 1914, durante la settimana rossa, fu di nuovo applicato lo stesso articolo ad alcuni pochi di coloro che abbandonarono il lavoro; poi vennero i condoni e le conseguenze della punizione furono tutte cancellate.

Oggi l'art. 56, secondo quanto si è venuto pubblicando, non si applica, e i ferroviari gridano vittoria

Intanto dagli stessi avversari dello Stato si è fatta una illazione, e si è detto che lo Stato, abbandonando le disposizioni dell'art. 56, ha riconosciuto il diritto di sciopero nei pubblici servizi.

L'oratore non può ammettere questo principio.

Colui che abbandona l'ufficio non è soltanto una parte contraente che non soddisfa le sue obbligazioni, e perciò scioglie l'altra parte dall'obbligo che le spetta, ma compie un'imposizione diretta ad ottenere una modificazione del contratto di lavoro nell'interesse proprio.

Inoltre nei pubblici servizi la volontà del contraente ha un vincolo anche più stretto, imposto dall'interesse pubblico, che supera

quello delle due parti, e dalla sanzione della legge che considera il funzionario, non solo come il prestatore di un'opera speciale, ma come un organo necessario alla vita sociale.

Su questo punto il Governo dirà, e dirà che la questione degli scioperi nei pubblici servizi ha acquistato tale importanza sociale che esso ha creduto demandarne la definitiva risoluzione al Parlamento.

La vita politica si avvia indubbiamente verso la sovranità popolare; ciò non costituisce un pericolo.

Il pericolo è che a poco a poco si vada incontro al dissolvimento della compagine politica sociale.

Il Governo si trova tra due opposte tendenze; da un lato alcuni che dicono: resistere, resistere; dall'altro alcuni che cercano di mettere lo Stato nell'ombra, ed allorchè gli si avvicinano, lo fanno per strappargli, volente o nolente, qualche concessione.

Resista il Governo quando la resistenza è fondata sulla legge, e risponda, coi fatti, con una politica sociale di vasta visione e di sicura esecuzione.

Lo Stato è accusato di difendere gli interessi di classi, è accusato di non aver saputo far la guerra e di lasciare il popolo nell'imbarazzo.

Noi soffriamo spiritualmente, perchè turbati alla vista delle ingiustizie e della tracotanza del lusso e delle male acquistate ricchezze; ma in noi stessi abbiamo una grande virtù, poichè coloro che chiedono la rivoluzione, la chiedono in sostanza per avere una patria più grande, una patria che abbracci l'umanità.

Ora nessuna civiltà è a questo più disposta di quella, di cui noi siamo gli eredi e i successori. Noi dell'avvenire non abbiamo a temere, perchè all'avvenire ci guidano le aspirazioni e le tradizioni del nostro popolo; il Governo sappia moderare il cammino della nuova civiltà (Approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

DE CUPIS. La parte più sana del popolo, che è la grande maggioranza di esso, chiede al Governo di poter menare una vita tranquilla.

Ora non sembra al presidente del Consiglio che sia venuto il momento di dire « basta » alle agitazioni, con cui si assale il bilancio dello Stato e si impedisce lo svolgimento del lavoro?

È necessario il coraggio della resistenza; è necessario che il Governo ricordi che lo sciopero è un reato previsto dal nostro codice penale.

La violenza e la minaccia sono ingenite nello sciopero. Le organizzazioni hanno avuto cura di foggiare degli organi per assicurare gli scioperi col mezzo della intimidazione verso coloro che non intendono abbandonare il lavoro.

Nell'altro ramo del Parlamento un illustre oratore, che ha fatto anche parte del Governo, non ebbe difficoltà di difendere la violenza contro i cosiddetti krumiri, perchè essa era l'unico modo per conservare la compagine dell'organizzazione.

Nelle trattative tra il Governo e gli scioperanti la discussione sul merito dovrebbe essere preceduta da quella sulle pregiudiziali: lo Stato dovrebbe dire agli scioperanti che, innanzi di intraprendere qualunque discussione, essi dovrebbero tornare al lavoro.

Invece lo Stato ha la debolezza di fare delle concessioni, e le Commissioni degli scioperanti se ne vantano: non si dichiarano soddisfatte, ma dicono che l'agitazione sarà sospesa e che il lavoro verrà ripreso.

Nè basta; le Commissioni giungono ad affermare che, poichè il Governo ha fatto delle concessioni, esso ha trovato fondate le richieste degli scioperanti e quindi deve pagar loro le giornate di sciopero.

Tutto questo costituisce il massimo della prepotenza degli scioperanti e della debolezza da parte del Governo. E così siamo sempre di fronte al pericolo che in un dato momento tutti i servizi pubblici possano essere interrotti, se ai funzionari di questi servizi non si aprano le casse dello Stato.

Sono note a tutti le condizioni in cui versa la nostra finanza; gli ottimisti, tra i quali è l'oratore, sostengono la loro speranza con la fede nella attività produttiva del paese, e con la economia nelle spese dello Stato. Nessuno nega agli ufficiali dello Stato la giusta rimunerazione del loro lavoro, ma nessuno può consentire a soddisfare interminabili pretese.

Basta pensare che il Governo ha portato gli stipendi dei suoi funzionari da 700 milioni nel periodo prebellico a 6 miliardi e 290 milioni. Ora bisogna salvare l'erario e l'ordine pubblico.

Queste agitazioni sono evidentemente lo svolgimento di un programma di cui siamo al terzo atto: prima, agitazione nelle campagne, poi nelle industrie, e poi negli impiegati. E non vi si è opposto alcun impedimento. Parve sapiente politica la dolcezza, credendo così di smorzare gli ardori dei partiti estremi, non certo amici delle istituzioni; ed ora che essi si vedono forti, non curano le carezze del Governo, perchè hanno acquistato la fede di poter dare la scalata al potere.

Chiede spiegazioni al presidente del Consiglio di queste parole che egli stesso disse rivolto al settore dei 156 nella Camera dei deputati: non v'illudete, voi non riuscirete mai a farmi diventare antisocialista.

Domanda quale significato abbia questa frase del presidente del Consiglio. Vi sono i francescani del socialismo, ma vi sono quelli che vogliono l'abolizione delle nostre istituzioni.

A quali di queste due categorie furono rivolte le parole del presidente del Consiglio? Non certamente ai primi.

Forse avrà voluto rassicurare i secondi che non li combatterà più che non li abbiano combattuti i suoi predecessori al Governo, ma, ciò facendo, il presidente del Consiglio non compirebbe il suo dovere. L'eccesso della libertà non può essere corretto che da salutari freni.

È vero che la colpa non è tutta del Governo, anche la borghesia ha la sua parte di colpa per la sua apatia, e a lei si deve il pessimo risultato delle ultime elezioni.

Ricorda le benemerenze della borghesia negli ultimi scioperi la quale ha fatto tutto quello che poteva per alleviare i danni di questi; ma la borghesia non ha trovato mai assistenza contro gli assalti della demagogia.

Il presidente del Consiglio non si stanca di gridare: Bisogna produrre, produrre, produrre, ma il commercio e l'industria non possono svolgersi senza la quiete interna; quindi bisogna aggiungere a quelle parole: resistere, lottando come conviene ad un Governo forte.

Sia proposito del Governo di dare al paese il sentimento della tranquillità; e quando sarà a ciò riuscito avrà le congratulazioni, il plauso di tutto il popolo d'Italia! Quale premio maggiore di questo? Termina con le parole: coraggio, coraggio, coraggio! (Approvazioni vivissime).

DI BRAZZÀ. Gli ultimi scioperi avevano lo scopo politico di condurre alla rivoluzione ed allo sconvolgimento delle istituzioni.

Era sacrosanto diritto del Governo prima prevenire gli scioperi o, dopo scoppiati, fronteggiarli con tutti i mezzi a sua disposizione. Qualunque provvedimento sarebbe stato giustificato.

Ha agito il Governo in questo senso e come la gravità della situazione reclamava?

Il Governo ha mancato di preveggenza prima, di energia dopo.

È confortante che la maggior parte degli impiegati delle poste e telegrafi e delle ferrovie abbia adempiuto al proprio dovere; vada ad essi plauso e premio. (Bene).

Ricorda il caso dell'impiegato Ottolenghi che riunisce più di 30,000 lire l'anno per le rimunerazioni sue e quelle della moglie; accenna anche ad altre rimunerazioni notevoli di altri impiegati subalterni.

E sono impiegati pagati così lautamente che fanno propaganda per le agitazioni contro lo Stato.

Si conferma sempre più nell'opinione che per ottenere qualche cosa dallo Stato bisogna ricorrere alle misure estreme: allo sciopero.

(Continua).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 7 febbraio 1920
(Continuazione e fine)

***Presidenza del presidente* ORLANDO**

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. La cosidetta linea di Wilson, come frontiera fra l'Italia e lo Stato serbo-slavo-sloveno sarà corretta in modo da guarentire la difesa di Trieste.

Zara sarà città libera con facoltà di scegliersi la propria rappresentanza diplomatica.

Le altre condizioni sono state rese di pubblica ragione con un comunicato ufficiale.

Tutte queste condizioni rappresentano il minimo delle aspirazioni italiane.

Quanto all'Albania, l'Italia è disposta a dare a quel popolo tutto il suo appoggio per la sua risurrezione nazionale: e se sacrifici gli saranno imposti, non sarà parte dell'Italia. L'Italia ha tutto l'interesse all'indipendenza e allo sviluppo del popolo albanese.

È convinto che tutto considerato, un passo in avanti si è fatto.

Il Parlamento conosce la risposta del Governo di Belgrado. Al punto in cui siamo la soluzione non riguarda tanto l'Italia quanto la Francia e l'Inghilterra, che hanno fatto quel passo presso il Governo di Belgrado.

Il Governo italiano può solo assicurare la Camera ed il paese che essa agirà con la necessaria fermezza.

Deve, però, con cuore dolente, dire tutta la verità. Sente il dovere di tutelare la dignità dell'Italia, ma, appunto per questo, anche i supremi interessi della pace.

Ora vi sono persone che vogliono procedure disordinate e domandano che sia immediatamente applicato il patto di Londra.

A questo riguardo osserva che non vi è bisogno di applicarlo, perchè esso è stato lealmente riconosciuto.

E quando fosse da applicarsi, sarebbe dovere dell'Inghilterra e della Francia collaborare alla sua applicazione.

Ad ogni modo, poichè in linea di fatto noi occupiamo, salvo qualche minuscolo territorio, una zona assai più vasta di quella segnata dal Patto di Londra, l'applicazione di questo patto significherebbe consegnare Fiume ai croati ed eseguire l'art. 7 per quanto concerne l'Albania.

Su questo punto non sono possibili equivoci: non è possibile volere il Patto di Londra e non volere in pari tempo l'art. 7 e lo sgombro di Fiume.

L'oratore deplora vivamente il contegno di quegli uomini politici, che pur si dicono conservatori, e di quella stampa perniciosa, che si fa diffonditrice di malcontento e fautrice di risoluzioni affrettate e dissennate.

Con dolore ha assistito a dimostrazioni di indisciplina, anche nelle file dell'esercito e dell'armata, che hanno grandemente scosso il nostro credito all'estero.

Fa appello a tutti coloro che amano la patria, perchè simili fatti non abbiano a ripetersi.

Protesta anche contro giudizi eccessivi ed espressioni violente con cui leggermente ed ingiustamente si accusano i Governi alleati e si manca del dovuto rispetto ad uomini di Governo e capi di grandi nazioni.

Protesta anche contro notizie allarmiste diffuse da certa stampa per turbare gli animi e provocare conflitti.

La pace e la guerra prima di essere altra cosa sono uno stato d'animo, e l'oratore trova deplorevole tutto quanto eccita a questo stato d'animo. (Approvazioni).

Certo se fossimo aggrediti, ci difenderemmo e nessuno in Italia mancherebbe di compiere il suo dovere. Ma non ricorreremo a nessuna forma di inutile violenza.

È stato accusato di eccessiva remissività. E l'on. Di Cesarò, compiendo un'indiscrezione che egli deve deplorare, ha letto un telegramma inviato dall'oratore al segretario di Stato americano Lansing.

Deve però ringraziare l'on. Di Cesarò di aver letto quel documento, dal quale risulta che l'oratore si è rivolto alla lealtà e al senso di dovere della democrazia americana e confida di non averlo fatto invano.

È stato accusato di aver esposto all'America la vera situazione economica e finanziaria del nostro Paese, quasi essa non fosse nota all'estero non meno che da noi. Anche qui la via migliore, che si poteva seguire era quella della verità, della lealtà.

All'estero, come già al Parlamento, l'oratore ha espresso quello che è il suo fermo convincimento, che l'Italia uscirà felicemente e sollecitamente dalla presente crisi. (Approvazioni — Applausi).

Gli è stato rimproverato pure di avere avuto contatti con gli jugoslavi.

Deve francamente dichiarare che desidera avere con essi una tale concordia da inspirare loro la più grande fiducia.

Dichiara infatti che non vi sono insuperabili ragioni di contrasti con gli jugoslavi, i quali possono bene entrare nella sfera di azione economica dell'Italia.

Egli li considera anzi fino da ora in una situazione di amicizia che si dovrà stabilire anche malgrado l'eventuale folle eccitazione che purtroppo infierisce ora fra alcuni elementi jugoslavi.

È assurdo ostinarsi da parte di pochi eccitati nel voler considerare tutto l'Adriatico come un lago italiano. È follia voler precludere al popolo jugoslavo qualsiasi sbocco sull'Adriatico.

Questi i concetti ai quali il Governo intende informarsi. E la Camera consentirà che non discenda a maggiori particolari.

Quel che importa, intanto, è di sostituire uno stato di dritto, sia pure con qualche sacrificio, ad uno stato di fatto, grandemente pregiudizievole alla finanza e all'economia italiana.

Chi non approva questo concetto ha il dovere di votare contro il Governo.

Ma il Governo ha bisogno di sentirsi confortato dalla fiducia della Camera. Se questa gli verrà negata, lascerà il Governo con la sicura coscienza di aver fatto il suo dovere, tutto il suo dovere, avendo esclusivamente di mira il bene dell'Italia. (Approvazioni).

Del resto è la situazione di tutta l'Europa che in questo momento deve grandemente preoccupare.

L'Europa non ritroverà il suo equilibrio se non con una collaborazione sincera fra vincitori e vinti, se non con una pace che non faccia ai vinti condizioni intollerabili.

E noi dobbiamo per quanto è in noi cooperare a che non soltanto l'Italia, ma l'Europa intera, dimenticando molti rancori, anche verso i vinti, ritrovi la prosperità e la pace. (Commenti — Interruzioni).

Circa i nostri rapporti economici con la Russia, pur non dividendo certe illusioni, specialmente sulla disponibilità di grandi riserve alimentari, afferma che è per noi particolarmente importante riprendere tali rapporti.

Un grande senso di solidarietà umana si impone all'Europa se vuol salvarsi dalla rovina.

Noi pure dobbiamo prepararci a grandi sacrifici.

L'Italia è uscita dalla guerra piena di ferite ma con una grande dignità morale e soprattutto avendo misurato il suo spirito di resistenza.

Essa deve ora riconquistare la sua ricchezza, e può farlo con una grande serietà di condotta, togliendo all'interno le cause di malcontento, stimolando la produzione, non ostacolando il libero movimento delle classi lavoratrici, che non deve essere arginato con la violenza, portando nei rapporti internazionali un alto senso di probità e di giustizia.

E l'oratore conclude: onorevoli colleghi, quale che sia il sacrifizi nostro, come rappresentante d'Italia, io non farò mai alcuna cosa che ne diminuisca il prestigio; ma il prestigio consiste non già nel fare atto di violenta tracotanza, non già nell'annunziare minaccie che non si possono mantenere, ma nell'avere una condotta sobria, corretta, onesta, nel trattare anche i contrasti, con onestà e lealtà, nel dare soprattutto il senso che noi non siamo una causa di perturbamento.

Si chiamano spesso nazionalisti coloro che si fossilizzano nel desiderio di una piccola isola, di un piccolo scoglio, di un piccolo punto e non pensano a quella grande nazione a cui noi crediamo, che noi vogliamo, a questa grande nazione di produttori e di lavoratori che deve rifare i suoi nervi e le sue energie e che deve rifare la sua politica nel mondo.

Io sono per questa concezione e chi è contro di essa deve votare contro di me (Vivissime approvazioni — Vivi applausi — Molti deputati si recano a congratularsi con l'onorevole presidente del Consiglio).

CORIS, in nome del gruppo parlamentare del partito popolare, si limiterà a fare alcune affermazioni di principio sulla politica estera.

Afferma innanzi tutto la necessità di riformare lo strumento di elaborazione della politica estera e specialmente che sia abolito il segreto diplomatico.

Dichiara che egli e i suoi amici sono contrari a tutte le clausole dei trattati segreti, che siano in opposizione alla libertà e alla autodecisione dei popoli. (Applausi al centro).

Si compiace delle dichiarazioni dell'on. Nitti riguardo alla indipendenza dell'Albania e si augura che le promesse solenni fatte a quel popolo in un passato documento del nostro Governo siano mantenute.

Sente il dovere di elevare la sua voce in difesa dei diritti del Montenegro, ora tanto gravemente calpestati dal Governo jugoslavo; ed esorta il Governo ad adoperarsi per il riconoscimento della nazionalità ucraina.

Afferma la necessità che il Parlamento sia costantemente informato, a mezzo di una sua Commissione, dei successivi atti di politica estera.

Conclude esortando il Governo a seguire una politica estera che abbia di mira il consolidamento della pace e che consenta nell'Adriatico l'affratellamento cordiale di tutti i popoli che in esso si incontrano e vivono. (Vivissimi applausi al centro — Molte congratulazioni).

BENELLI, non è soddisfatto. Ad un compromesso come quello del presidente del Consiglio non si può giungere se non subendo un profondo ricatto.

Per ciò non può approvare la politica estera del Governo.

FEDERZONI, protesta contro il riavvicinamento che è stato fatto fra i nazionalisti italiani e quelli jugoslavi, e non può dichiararsi soddisfatto delle dichiarazioni del Governo, perchè questo accettando il compromesso di Parigi, ha indebolito la posizione dell'Italia, facendo credere di non potere applicare il Patto di Londra.

Afferma che l'Italia, una volta ottenuto il riconoscimento e l'applicazione del Patto di Londra e assicuratasi le garanzie necessarie per i suoi confini, potrà mostrare la sua magnanimità verso i popoli jugoslavi.

Rileva infine che il definitivo passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace non può ottenersi con effimere e artificiose soluzioni del problema adriatico.

VASSALLO ERNESTO, fa voti che i nostri alleati si convincano che il popolo italiano non è imperialita, desidera ardentemente la pace, ma pretende che nessuno sia imperialista contro l'Italia. Altrimenti vi sarà tanta coscienza nel popolo nostro e nei popoli dell'Oriente da affermare i principî di nazionalità anche contro la forza del denaro.

BEVIONE, si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del Governo.

COLONNA DI CESARO', non è soddisfatto della risposta data dal Governo, e insiste nel chiedere se la line di confine stabilita dal compromesso di Parigi sia stata dichiarata accettabile dallo stato maggiore. (Rumori all'estrema sinistra).

GASPAROTTO, non consente nei criteri seguiti dal Governo nelle trattative che lo hanno condotto ad accettare il compromesso di Parigi.

Si associa invece alle dichiarazioni del Governo sulle direttive per una politica estera che miri al consolidamento della pace.

FIAMINGO, lamenta che il Governo non abbia dato una risposta al preciso quesito che gli aveva posto nella sua interpellanza, ma dichiara di consentire nelle direttive democratiche sulla politica estera enunciate dall'on. Nitti.

TREVES, esprime a nome del gruppo socialista la insoddisfazione verso la politica del Governo, sospesa tra il vecchio e il nuovo indirizzo.

Il trattato di Versailles non può rappresentare la politica nuova di solidarietà e di lavoro che ha enunciato l'on. Nitti.

Esso è stato ucciso dall'America quando si è ritratta dalla Conferenza della pace, quando ha chiuso il suo credito all'Europa, accortasi della follia dei vincitori di rifarsi sui vinti e non volendo essa pagare per tutti.

Il trattato voleva schiacciare la Germania e le ha permesso di rialzare la testa; voleva uccidere il socialismo e l'ha visto trionfare nella grande rivoluzione russa. (Applausi).

L'alleallanza tra la Francia, l'Inghilterra e l'Italia per mantenere il trattato di Versailles è fatta contro il socialismo, per schiacciare i nemici, per portare in salvo un bottino.

Ma non dimentichi il Governo che l'Italia non ha bottino da prendere. Anche i suoi diritti sull'Adriatico sono per sè stanti.

I socialisti, del resto, non cercano di affermare i loro ideali su questi particolari interessi.

Per essi la questione adriatica è unica con la questione balcanica, con la risurrezione della forma federativa dell'Adriatico, quale la voleva Giuseppe Mazzini (Applausi).

Una politica che abbia lo scopo di combattere i socialisti non può essere la politica dell'Italia.

L'Italia non ha nemici da schiacciare. E in quest'ora pensiero supremo degli italiani è di protestare contro la pretesa dell'Intesa di umiliare la Germania al punto da farle consegnare quelli che hanno combattuto per essa (Applausi all'estrema sinistra).

La politica dell'Intesa mira a trascinare la Germania al bolscevismo o alla reazione? È questa la politica della moderazione enunciata dall'on. Nitti?

Tutti nella guerra hanno responsabilità che non possono essere cancellate (Vivi applausi) e non vi può essere giudice quando chi dovrebbe giudicare è anche parte (Applausi).

La guerra ci ha lasciato poveri tutti: non vi sono vincitori, vi sono soltanto dei vinti da tutte le parti; anche la sterlina è stata vinta (Applausi).

La politica dei Governi borghesi ha così fallito al suo scopo e tutto è caduto in rovina per opera delle illusioni dell'imperialismo.

Lo sviluppo razionale e logico del capitalismo ci ha portato alla guerra, e la guerra ha trascinato tutti i popoli nella miseria e nel dissesto. Anche il capitalismo è dunque sulla via del fallimento e la borghesia con la guerra ha compiuto il suo ciclo storico.

La successione di questa borghesia che finisce e che si è esaurita con la guerra è aperta.

La sostituzione del regime è inevitabile. Il proletariato è pronto. Classi nuove avanti! (Vivissimi applausi all'estrema sinistra — Molte congratulazioni — Commenti animati).

LABRIOLA non è soddisfatto e rimane su questo campo oppositore del Governo.

SALVEMINI, dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, dato il punto cui è stato condotto il problema adriatico, ritira la mozione che aveva presentato.

Presentazione di un disegno di legge.

SCHANZER, ministro del tesoro, presenta il disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per la difesa della valuta italiana ».

Propone, attesa la grande urgenza, che sia deferita al presidente la nomina della Commissione per il suo esame.

(Non essendovi opposizioni, così rimane stabilito).

Sui lavori parlamentari.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dovendo assentarsi come ha già dichiarato, prega la Camera

di aggiornarsi fino al suo ritorno, assicurando che, appena tornato, la riconvocherà.

MODIGLIANI, crede che la Camera potrebbe continuare i suoi lavori, trattando quegli argomenti che non richieggano la presenza del presidente del Consiglio e che non involgano questioni di principî e direttive generali.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega l'onorevole Modigliani di non insistere nella sua proposta.

Assicura che la sua assenza sarà breve e che appena tornato convocherà la Camera.

Intanto le Commissioni parlamentari potrebbero continuare nei loro lavori per preparare abbondante materia di discussione.

MODIGLIANI insiste nella sua proposta, benchè prenda atto che le Commissioni parlamentari possono continuare i loro lavori anche a Camera chiusa.

Propone pertanto che per lunedì siano inscritte all'ordine del giorno le interrogazioni e le interpellanze e in quello di martedì il seguito della discussione sul bilancio dei lavori pubblici.

PRESIDENTE avverte che la proposta dell'onorevole Modigliani sarà posta a partito, qualora sia respinta la proposta del presidente del Consiglio.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE, in esecuzione dell'incarico ricevuto dalla Camera, chiama a far parte della Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge riguardante provvedimenti straordinari per la difesa della valuta italiana, gli onorevoli: Agnelli, Alessio, Beneduce Alberto, De Capitani, Facta, Giuffrida, Graziadei, Luzzatti, Mada, Paratore e Treves.

La seduta termina alle ore 21,20.

R ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Sunto del programma pei concorsi a premi banditi nell'adunanza solenne dell'8 gennaio 1920

MEDAGLIE TRIENNALI DELL'ISTITUTO.

Per il 1921.

Due medaglie d'oro di L. 500 ciascuna, una per quei cittadini italiani che abbiano concorso a far progredire l'agricoltura lombarda per mezzo di scoperte o di metodi non ancora praticati; l'altra a quelli che abbiano fatto migliorare notevolmente o introdotta, con buona riuscita, una data industria manifatturiera in Lombardia.

Scadenza 31 dicembre 1921, ore 15.

FONDAZIONE CAGNOLA.

Per il 1920.

Tema: Sullo stato colloidale della materia.

Scadenza 1° aprile 1920, ore 15.

Premio di L. 2500 e una medaglia d'oro del valore di L. 500.

Per il 1921.

Tema: Lavoro originale includente nuove conoscenze che risultino di rilevante vantaggio per le scienze mediche.

Scadenza 1° aprile 1921, ore 15.

Premio L. 2500 e una medaglia d'oro del valore di L. 500.

Temi permanenti designati dal fondatore.

Una scoperta ben provata: nella cura della pellagra, o sulla natura dei miasmi e contagi, o sulla direzione dei palloni volanti (dirigibili), o sul modo di impedire la contraffazione di uno scritto.

Scadenza 31 dicembre 1921, ore 15.

Premio L. 2500 e una medaglia d'oro del valore di L. 500.

FONDAZIONE BRAMBILLA.

Per il 1920

A chi avrà inventato o introdotto in Lombardia qualche nuova macchina o qualsiasi processo industriale o altro miglioramento, da cui la popolazione ottenga un vantaggio reale e provato.

Il premio sarà proporzionato all'importanza dei lavori che si presenteranno al concorso, e potrà raggiungere, in caso di merito eccezionale, la somma di L. 4000.

Scadenza 1° aprile 1920, ore 15.

FONDAZIONE FOSSATI.

Per il 1920.

Tema: Illustrare con osservazioni e ricerche originali l'importanza che le ferite di guerra del sistema nervoso centrale e periferico hanno avuto sui progressi della conoscenza intorno a talune questioni scientifiche e di importanza pratica riguardanti l'anatomia, la fisiologia e la patologia del sistema nervoso.

Scadenza 1° aprile 1920, ore 15.

Premio L. 2000.

Per il 1921.

Tema: Illustrare con ricerche originali, eseguite coi metodi perfezionati di tecnica, la fina organizzazione della retina negli animali superiori, anche dal punto di vista dello sviluppo.

Scadenza 1° aprile 1921, ore 15.

Premio L. 2000.

Per il 1922.

Tema: Illustrare con ricerche originali un punto di anatomia macro o microscopica del sistema nervoso.

Scadenza 1° aprile 1922, ore 15.

Premio L. 2000.

FONDAZIONE KRAMER.

Per il 1921.

Tema: Rassegna ed esame critico dei concetti fondamentali teorici e pratici, coi quali vennero progettate e costrutte nell'ultimo ventennio le più importanti dighe di sbarramento dei bacini montani.

Scadenza 31 dicembre 1921, ore 15.

Premio L. 4000.

FONDAZIONE SECCO-COMNENO.

Per il 1924.

Tema: Ricerche cliniche e sperimentali sopra eventuali rapporti fra sifilide e cancro.

Scadenza 31 marzo 1924, ore 15.

Premio L. 864.

FONDAZIONE PIZZAMIGLIO.

Per il 1921.

Tema: Il diritto agli alimenti nella storia e nel diritto attuale con cenni comparativi; sua relazione con la successione legittima, e suoi effetti nel seno della famiglia e della società.

Scadenza 31 dicembre 1921, ore 15.

Premio L. 1000.

FONDAZIONE CIANI

Premi triennali.

Per il 1921.

Tema: Il miglior libro di lettura per il popolo italiano, di genere storico, stampato e pubblicato dal 1° gennaio 1913 al 31 dicembre 1921.

Scadenza 31 dicembre 1921, ore 15.

Premio L. 1500.

Per il 1924.

Tema: Il miglior libro di lettura per il popolo italiano, di genere narrativo drammatico, stampato e pubblicato dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre 1924.

Scadenza 31 dicembre 1924, ore 15.

Premio L. 1500.

Per il 1927.

Tema: Il miglior libro di lettura per il popolo italiano, di genere scientifico (con preferenza alle scienze morali ed educative), stampato e pubblicato dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre 1927.

Scadenza 31 dicembre 1927, ore 15.

Premio L. 1750.

FONDAZIONE ZANETTI.

Per il 1921.

Premio di L. 1000 a quello fra i farmacisti italiani che raggiun-

gerà un intento qualunque che venga giudicato utile al progresso della farmacia e della chimica medica.

Scadenza 1° aprile 1921, ore 15.

FONDAZIONE CONTARDO FERRINI.

Per il 1923.

Tema: Il processo *extra ordinem* prima di Diocleziano.

Scadenza 31 dicembre 1923, ore 15.

Premio medaglia d'oro del valore di L. 500.

FONDAZIONE AVV. GASPARE BORGOMANERI.

Per il 1920.

Tema: Il movimento intellettuale, patriottico trentino dalla caduta del Principato (1796) al giorno d'oggi.

Scadenza 1° aprile 1920, ore 15.

Premio L. 2000.

FONDAZIONE TULLO MASSERANI.

Per il 1921.

Tema: Nuovi orientamenti dell'odierna critica letteraria.

Scadenza 31 dicembre 1921, ore 15.

Premio L. 2000.

FONDAZIONE AMALIA VISCONTI-TENCONI.

Per il 1920.

Una borsa di studio da conferirsi a un giovane di nazionalità italiana, di scarsa fortuna e che, avendo già dato prova d'ingegno non comune, di rettitudine e buona volontà, si avvi agli studi in materia di elettricità industriale, prevalentemente per perfezionamento all'estero.

Scadenza 1° aprile 1920, ore 15.

La borsa sarà di L. 1200.

FONDAZIONE ERNESTO DE ANGELIS.

Per il 1920.

Invenzioni, studi e disposizioni aventi per iscopo la sicurezza e l'igiene degli operai nelle industrie.

Scadenza 31 marzo 1920, ore 15.

Premio L. 5000.

PREMI STRAORDINARI WILSON.

Per il 1923.

Un premio di L. 5000 al migliore fra gli ottimi studi che nell'intervallo di cinque anni vengano pubblicati e presentati intorno alla « Riforma delle pratiche amministrative e politiche italiane giusta le esperienze anglo-americane, confrontate colle nostre antiche e nuove ».

Il libro premiato dovrà recare l'epigrafe wilsoniana: « Non il diritto della forza, ma il dovere della forza governi il mondo ».

Scadenza 31 dicembre 1923, ore 15.

Un ulteriore premio di L. 700 può essere eventualmente assegnato a l'autore che nello stesso intervallo di tempo abbia presentato all'Istituto e inserito ne' suoi Atti, alquante noterelle intorno a questa o a quella parte del tema suddetto e soprattutto intorno a singole pratiche amministrative e politiche anglo americane.

L'autore di queste noterelle può aspirare eventualmente anche al premio maggiore Wilson.

Scadenza 31 dicembre 1923, ore 15.

FONDAZIONE CLETO PASTORI.

Per il 1922.

Tema: Un libro scritto e preferibilmente pubblicato nel triennio 1920-922, o una monografia illustrante l'influenza del pensiero Mazziniano nel divenire d'Italia a nazione e il suo grande rapporto precursore sulle teoriche sociali cooperative nel movimento operaio.

Scadenza 30 dicembre 1922.

Premio L. 750.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il conte di Torino è giunto ieri, alle 19, a Roma.

Il Comitato nazionale per il centenario della nascita di Vittorio Emanuele II, ricorrendo il 14 marzo prossimo, è accresciuto in seguito a disposizione del presidente, l'onorevole senatore Apolloni, sindaco di Roma, di parecchie cospicue personalità. Iermattina il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del sindaco, ha deliberato di tenere, nel giorno anzi indicato, una solenne commemorazione in Campidoglio, alla quale parteciperanno, oltre gli alti dignitari dello Stato, tutte le rappresentanze delle associazioni patriottiche e dei municipi d'Italia. Venne, inoltre, deliberato che nel pomeriggio di detto giorno tutte le predette rappresentanze e associazioni convengano sull'Altare della Patria, onde promuovere una grandiosa dimostrazione popolare.

TELEGRAMMI " STEFANI „

VIENNA, 27. — Il *Correspondenz Bureau* annunzia: Il cancelliere Renner ha informato la Commissione per gli affari esteri che avvengono continuamente sconfinamenti di frontiera e sequestri di denaro e di merci da parte di agenti ungheresi su territori austriaci: ai viaggiatori viene tolto assolutamente tutto il denaro.

Renner rileva nella sua comunicazione che qualora un suddito austriaco sia posto sotto sequestro personale da parte delle guardie di frontiera e che soldati ungheresi lo maltrattino per togliergli il danaro, egli invierà al Governo ungherese una energica nota di protesta.

PARIGI, 27. — La situazione è presso a poco la medesima.

Alla stazione di Lyon parecchi treni hanno potuto partire ed arrivare. Alla stazione dell'Est il personale ha cessato di lavorare stamane alle ore 7 e i treni sono stati sospesi. La Compagnia spera però di potere nella giornata mettere in movimento un treno per Belfort e alcuni treni per i sobborghi. Sulla linea di Orléans il traffico è enorme.

PARIGI, 27. — Le informazioni pervenute nella mattinata al ministro dei lavori pubblici segnalano un miglioramento nella situazione e danno un'impressione favorevole: il lavoro riprende parzialmente sulla Paris-Lyon-Méditerranée.

Ad Avignone, che è un centro importante, la ripresa è specialmente considerevole.

PARIGI, 27. — Oggi nel pomeriggio la situazione ha subito un un certo miglioramento sulla rete dell'Est e del Nord. Alcuni treni dei dintorni hanno potuto partire dalla stazione dell'Est.

Alle 14, alla stazione del Nord, al cambiamento dei turni di servizio il lavoro è stato più o meno ripreso, e si spera di ristabilire il servizio normale per questa sera.

La Compagnia del Nord ha fatto affiggere ai muri un manifesto, col quale raccomanda ai ferrovieri di tenersi estranei all'agitazione attuale, dovendo la rete contribuire alla ricostruzioni delle regioni devastate.

Il manifesto termina così: « Gli agenti non faranno questo. Essi comprendono che prima di tutto è loro dovere di non privare le regioni rovinate di un solo treno, di una sola vettura, di un solo collo, perchè non si fanno morire i feriti quando si è francesi, e la regione che noi conserviamo è tutta intera una gran ferita ».

LONDRA, 27. — Si ha da Washington: Nell'ultima Nota Wilson aveva domandato se la Gran Bretagna e la Francia si proponevano di risolvere le varie questioni europee rimaste pendenti e di comunicare le loro disposizioni soltanto dopo che le decisioni erano state prese all'insaputa dell'America.

Il 17 febbraio Lloyd George e Millerand hanno informato il presidente Wilson che l'accordo relativo all'Adriatico non implicava una capitolazione all'Italia. I due primi ministri hanno fatto rilevare che la Jugoslavia traeva benefici dalla nuova transazione, poichè 150.000 jugoslavi le sarebbero stati restituiti mentre la convenzione precedente non prevedeva tale misura.

Lloyd George e Millerand hanno detto inoltre che essi comprendevano difficilmente l'atteggiamento di Wilson e speravano che le loro spiegazioni lo indurrebbero a mutare parere.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.